

video
FISCO

del 19.01.2011
n. 0376-775130
www.ratiofad.it

NUOVE SANZIONI PER RAVVEDIMENTO E STRUMENTI DEFLATTIVI DAL 2011

SOMMARIO

- **SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO**
- **ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE**
- **ESEMPLI**

Artt. 13, 16 e 17 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 - D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 - D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 - L. 13.12.2010, n. 220

Con l'art. 1, cc. 18-22 della L. 220/2010 il legislatore ha aumentato l'importo delle sanzioni poste a carico del contribuente intenzionato ad evitare la lite fiscale o ad abbandonarla nel corso del processo. In particolare, la legge di Stabilità 2011 riscrive la misura delle sanzioni ridotte dovute nel caso di ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997. Le nuove sanzioni sono applicabili alle **violazioni commesse dal 1.02.2011**. Ulteriori aumenti sono apportati anche ad altre ipotesi di definizione agevolata (mentre risulterebbero invariate le sanzioni per la definizione delle comunicazioni di irregolarità o avvisi bonari). L'incremento dei costi per le definizioni agevolate dovrà considerare anche l'innalzamento del tasso dell'interesse legale, pari all'1,50% dal 1.01.2011.

SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO

S

Violazioni	Termine del ravvedimento	Sanzioni ridotte			
		Violazioni commesse fino al 31.01.2011		Violazioni commesse dal 1.02.2011	
		Edittale	Misura	Edittale	Misura
Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate. Art. 13, c. 1, lett. a) D. Lgs. 472/1997	Entro 30 giorni dall'omesso versamento.	1/12 del minimo (30%)	2,50%	1/10 del minimo (30%)	3,00%
Omissioni ed errori, anche se incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta o sul pagamento del tributo. Art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. 472/1997	Termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione ⁽²⁾ .	1/10 del minimo (30%)	3,00%	1/8 del minimo (30%)	3,75%
Errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi) che hanno determinato un minor versamento e/o un maggior credito.		1/10 del minimo (100%)	10,00%	1/8 del minimo (100%)	12,50%
Omessa presentazione, nei termini, della dichiarazione. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Art. 13, c. 1, lett. c) D. Lgs. 472/1997	Entro 90 giorni dal termine di invio.	1/12 del minimo ⁽¹⁾ (€ 258)	€ 21,00	1/10 del minimo ⁽¹⁾ (€ 258)	€ 25,00
Errori formali → Dichiarazione irregolare	Termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione.	1/10 del minimo (€ 258)	€ 25,00	1/8 del minimo (€ 258)	€ 32,00
Note	⁽¹⁾ Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento delle imposte, se non regolarizzate. ⁽²⁾ Ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.				

ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

DEFINIZIONE
DEGLI ACCERTAMENTI

Artt. 2, c. 5 e 3, c. 3
D. Lgs. 218/1997

• Atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate dal 1.02.2011

• Per la definizione degli accertamenti con adesione riferiti alle imposte sui redditi, all'IVA e alle altre imposte indirette, si applica la sanzione nella misura di **1/3 del minimo** previsto dalla legge.

• Atti emessi fino al 31.01.2011

• La sanzione applicabile è pari ad **1/4 del minimo** previsto dalla legge.

DEFINIZIONE
DEGLI INVITI
A COMPARIRE

Artt. 5, c. 1-bis D. Lgs. 218/1997

• Atti definibili emessi dal 1.02.2011

• Per l'adesione agli inviti al contraddittorio, la sanzione dovuta è ridotta alla metà di quella prevista in caso di accertamento con adesione, ossia è pari ad **1/6 del minimo**.

• Atti emessi fino al 31.01.2011

• La sanzione applicabile è pari ad **1/8 del minimo** previsto dalla legge.

DEFINIZIONE DEI PVC

Artt. 5-bis D. Lgs. 218/1997

• Atti definibili emessi dal 1.02.2011

• La sanzione dovuta per la definizione di un Pvc da cui può scaturire un avviso di **accertamento parziale** è ridotta alla metà di quella dovuta per l'accertamento con adesione, ossia è pari ad **1/6 del minimo**.

• Atti emessi fino al 31.01.2011

• La sanzione applicabile è pari ad **1/8 del minimo** previsto dalla legge.

ACQUIESCENZA

Artt. 15, cc. 1 e 2-bis
D. Lgs. 218/1997

• Atti definibili emessi dal 1.02.2011

• Avvisi di accertamento e di liquidazione **preceduti** da altri atti (inviti al contraddittorio, inviti a comparire, salva la presenza di un Pvc per il quale non ci sia stata la definizione).

• Per la rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, la sanzione irrogata è ridotta ad **1/3**.

• Avvisi di accertamento e di liquidazione **non preceduti** da altri atti.

• La sanzione irrogata è ridotta alla metà, ossia è pari ad **1/6**.

• Atti emessi fino al 31.01.2011

• Avvisi di accertamento **preceduti** da altri atti.

• La sanzione irrogata è ridotta ad **1/4**.

• Avvisi di accertamento e di liquidazione **non preceduti** da altri atti.

• La sanzione irrogata è ridotta ad **1/8**.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Artt. 48, c. 6 D. Lgs. 546/1992

• Ricorsi presentati dal 1.02.2011

• In caso di conciliazione giudiziale, si applicano le sanzioni amministrative nella misura del **40% delle somme irrogabili** in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima.

La misura delle sanzioni, in ogni caso, **non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali** previsti per le sanzioni più gravi.

• Ricorsi presentati fino al 31.01.2011

• La sanzione è pari ad **1/3 delle somme irrogabili**; in ogni caso, non può essere inferiore ad 1/3 del minimo edittale previsto per le sanzioni più gravi.

DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE SANZIONI

Artt. 16 e 17 D. Lgs. 472/1997

• Atti emessi dal 1.02.2011

• Per la definizione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, delle sole sanzioni si applica la sanzione nella misura di **1/3 della sanzione indicata** nell'atto, anche se si tratta di irrogazione immediata (senza previa contestazione).

• Atti emessi fino al 31.01.2011

• La sanzione è pari ad **1/4 della sanzione indicata** nell'atto, anche se si tratta di irrogazione immediata.